

REGOLAMENTO INTERNO PER IL RILASCIO DEI PARERI DI CONGRUITA' SUGLI ONORARI

(Deliberazione consiliare n. 222 del 13/05/2026)

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi originati dalle istanze con cui gli iscritti agli Albi professionali dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze richiedono il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi relativi all'attività professionale svolta, ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile e degli artt. 633 comma 1 n. 2 e art. 636 del Codice di Procedura Civile.

Il parere espresso dall'Ordine ha la finalità di tutelare il decoro e la dignità professionale, ai sensi dell'art. 54 del Codice di Deontologia Medica e attesta la conformità in astratto dell'onorario richiesto alle prestazioni svolte. Il parere non attesta l'effettivo espletamento dell'opera, né ha finalità medico-legale sulla qualità delle prestazioni rese.

Art. 2 - Soggetti legittimati

L'istanza di rilascio del parere di congruità può essere avanzata esclusivamente dai Medici Chirurghi e dagli Odontoiatri iscritti ai relativi Albi della provincia di Firenze o dai legittimati a norma di legge: eredi, tutore, curatore, amministratore di sostegno.

Art. 3 - Presentazione dell'istanza

Il professionista deve presentare istanza scritta in bollo da depositarsi in modalità telematica all'Ordine, secondo il fac-simile messo a disposizione sul sito internet istituzionale dell'Ordine. Nel caso in cui la richiesta di parere riguardi prestazioni rese in equipe, ogni professionista che ha partecipato all'atto medico dovrà avanzare individualmente la richiesta del parere.

Art. 4 - Modalità di presentazione dell'istanza

All'istanza deve essere allegata la documentazione utile per una corretta valutazione dell'attività professionale svolta e, in particolare:

- il preventivo rilasciato al paziente, obbligatorio ai sensi dell'art. 9 comma 4 del Decreto Legge n. 1 del 24/01/2012, convertito in Legge n. 27 del 24/03/2012 e successivamente modificato dalla Legge n. 124 del 04/08/2017 e dell'art. 54 del Codice di Deontologia Medica;
- in alternativa al punto precedente, la circostanziata esplicazione dei motivi che non hanno permesso la redazione di un preventivo scritto oppure le modalità diverse dalla forma scritta con cui il preventivo è stato reso noto al cliente;
- la circostanziata relazione sull'attività svolta, con l'indicazione della sua durata, complessità tecnico-scientifica e il risultato conseguito;
- l'onorario per il quale si richiede il parere di congruità, con la qualificazione specifica delle singole voci, afferenti l'intera prestazione eseguita, evidenziando eventuali acconti riscossi;

- i dati di identificazione e di contatto del paziente (cognome, nome, residenza o domicilio, recapito telefonico, email o PEC), in quanto controinteressato al procedimento, se noti;
- gli estremi della polizza assicurativa contro i rischi da responsabilità civile professionale;
- in caso in cui sia stato redatto in forma scritta, copia del consenso del paziente all'atto medico;
- in caso in cui sia stato redatto in forma scritta, copia del consenso del paziente al trattamento dei suoi dati ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali (privacy).

Art. 5 – Commissioni di Albo

Per la valutazione sull'istanza di rilascio del parere di congruità sono competenti la Commissione per gli iscritti all'Albo Medici Chirurghi e la Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, istituite con Legge n. 409 del 24/07/1985, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze per iscrizione all'Albo dell'istante.

Ogni componente delle suddette Commissioni deve dichiarare di non trovarsi in una situazione di incompatibilità di cui all'art. 51 del C.p.C. né di versare in situazioni attuali o potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.

Art. 6 - Responsabile del procedimento

Il Presidente della competente Commissione assume la funzione di Responsabile del procedimento ovvero può assegnare tale funzione, con atto scritto, ad un componente della Commissione stessa che procede, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, a comunicare l'avvio del procedimento all'istante e al controinteressato, ove sia presente e ove ne sia possibile l'individuazione.

Con la comunicazione di avvio del procedimento, il controinteressato viene invitato a prendere visione degli atti nonché a presentare eventuali controdeduzioni scritte e documenti, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 7 - Tentativo di composizione della controversia in materia di onorari

Su richiesta delle parti, il Responsabile del procedimento può esperire un tentativo di composizione della controversia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) DLCP 233/1946 e s.m.i., con esclusivo riferimento alla congruità del compenso richiesto.

Il tentativo di conciliazione deve concludersi entro 30 giorni dalla data di convocazione delle parti, prorogabile per ulteriori 30 giorni solo per fondati motivi.

Nell'ipotesi in cui le parti, appositamente convocate e comparse dinanzi al Responsabile del procedimento, dovessero addivenire alla volontà congiunta di accordarsi sul corrispettivo della prestazione professionale, verrà redatto apposito verbale nel quale saranno indicate le condizioni ed i termini dell'intervenuto accordo e le modalità di esecuzione dello stesso.

In caso invece di non riuscito accordo o di rifiuto di una delle parti al tentativo di composizione della controversia o di inutile decorso del termine, il Responsabile del procedimento ne prende atto con apposito verbale.

Art. 8 – Consulenti esterni

Il Responsabile del procedimento, in ragione della particolare fattispecie in esame, può avvalersi della collaborazione o supporto consultivo di esperti nella disciplina o materia oggetto del procedimento scelti tra professionisti di chiara fama.

I consulenti esterni sono tenuti a dichiarare di non trovarsi in una situazione di incompatibilità di cui all'art. 51 del C.p.C. né di versare in situazioni attuali o potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.

In ogni caso il ricorso a consulenti esterni nel presente procedimento non deve comportare oneri a carico dell'Ordine.

Il ricorso a consulenti esterni non interrompe il decorso dei termini per la conclusione del procedimento.

Art. 9 - Segreto d'ufficio e professionale

I componenti delle Commissioni competenti per materia, ivi compreso il Responsabile del procedimento e gli eventuali consulenti esterni, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio e di quello professionale ai sensi dell'articolo 10 del Codice di Deontologia Medica, nonché delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali (GDPR 679/2016).

Art. 10 – Espressione del parere di congruità

Al termine dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento relaziona sull'attività svolta alla Commissione competente affinché questa possa decidere circa il provvedimento adottare, nel termine fissato dal presente regolamento.

La Commissione competente per materia valuta la richiesta di rilascio del parere di congruità secondo criteri oggettivi tra i quali:

- numerosità di accessi, sedute e visite mediche;
- volume documentale e spese documentate;
- grado di complessità della prestazione professionale;
- utilizzo di proprie o altrui apparecchiature e strumentazioni professionali;
- intervento di collaboratori o di ausiliari;
- prestazione eseguita in situazioni di emergenza o urgenza o in via programmata;
- trasparenza, correttezza e buona fede nei rapporti con il paziente.

Il provvedimento finale potrà consistere nell'accoglimento totale o parziale dell'istanza o nel rigetto della stessa ovvero nella presa d'atto dell'intervenuto accordo fra le parti.

Art. 11 – Comunicazione del parere di congruità

All'istante viene data comunicazione del parere espresso, per il ritiro del quale dovrà preliminarmente corrispondere l'imposta di bollo, come per legge, e la tassa dovuta ai sensi della deliberazione consiliare n. 20 del 07/02/1995.

Contestualmente viene data informazione al controinteressato della conclusione del procedimento.

Art. 12 - Termini

Il procedimento si conclude entro 90 giorni dalla data di deposito dell'istanza con il provvedimento di rilascio totale o parziale ovvero con il rigetto del parere di congruità.

Ove venga esperito il tentativo di composizione della controversia, i termini sono sospesi dalla data di convocazione delle parti e fino all'adozione del relativo provvedimento.

I termini sono inoltre sospesi nel caso di richiesta di integrazioni, dal momento della richiesta fino al deposito delle integrazioni stesse o fino all'inutile decorso del termine assegnato per l'integrazione. In caso di assenti o insufficienti integrazioni, la domanda è rigettata.

Il termine rimane inoltre sospeso per il tempo necessario ad ottenere informazioni (escluso il caso di cui all'art. 8) e certificazioni su stati, fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso dall'Ordine.

Art. 13 - Tutele

Avverso provvedimento finale con il quale viene rigettata totalmente o parzialmente l'istanza di rilascio del parere di congruità, l'interessato può proporre ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa competente, secondo le norme del Codice del Processo Amministrativo.

E' fatta salva la possibilità per l'istante di chiedere il riesame del parere espresso per fondati motivi. In ogni caso la richiesta di riesame non interrompe il decorso dei termini per l'impugnazione amministrativa.

Il controinteressato ha facoltà di opposizione nell'ambito del procedimento monitorio ex art. 645 C.p.C.

Art. 14 – Tutela della riservatezza dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Ordine ed è finalizzato unicamente alla gestione della presente procedura amministrativa. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Il conferimento dei dati da parte dell'istante è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l'avvio del procedimento amministrativo. Il conferimento dei dati da parte del controinteressato è funzionale alla sua partecipazione al procedimento.

I dati saranno conservati presso la sede dell'Ente per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito dell'Ente e verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata.

Potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi o diffusi solo qualora specificamente previsto dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del GDPR). L'apposita istanza va rivolta al Responsabile della protezione dei dati, tramite i canali di contatto dedicati. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste pubblicate sul sito dell'Autorità.

Art. 15 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 13/05/2026 con delibera n. 222 entra in vigore e produce effetti dalla data di approvazione da parte del Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) che lo comunica al Ministero della Salute ai sensi dell'art. 35 del DPR 05/04/1950 n. 221.

I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi secondo la previgente disciplina.